



RIFUGIATI A GENOVA, DOMANDE & RISPOSTE

Chi viene accolto, come e perché. Dati e numeri contro i luoghi comuni

CHI VIENE ACCOLTO?

Quelli che per semplicità vengono chiamati “profughi” sono persone che varcano le nostre frontiere e manifestano la volontà di chiedere asilo (protezione internazionale).

Possono essere, a seconda della fase della procedura di richiesta asilo in cui si trovano:

Richiedenti asilo – cioè persone che hanno manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale, o che hanno presentato una domanda di protezione internazionale, su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva.

Rifugiati – cioè persone a cui è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale o una protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha diritto all'accoglienza per tutta la durata della procedura di richiesta di asilo e per tutto il periodo in cui è autorizzato a permanere sul territorio nazionale.

Il rifugiato ha diritto a sei mesi di accoglienza a partire dal momento in cui gli viene notificato l'esito (positivo) della sua richiesta di asilo.

PERCHE' VIENE ACCOLTO?

Perché vi è un diritto all'asilo ed un dovere di accoglienza che deriva dalla Costituzione Italiana del 1948 (art. 10 comma 3); dall'adesione del nostro paese alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 (nel 1954), dall'appartenenza all'Unione Europea, che, nel corso degli ultimi anni ha emanato una serie di direttive sugli standard di accoglienza dei richiedenti asilo, sulle procedure di richiesta di asilo e sui contenuti della protezione internazionale, che sono state recepite dall'Italia e sono diventate parte del nostro ordinamento legislativo nazionale.

Perché l'adesione ad organismi sovranazionali, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione Europea, e la sottoscrizione di accordi e convenzioni internazionali, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani, impegnano il nostro paese al rispetto dei diritti fondamentali delle persone umane, ed il diritto di asilo fa parte di questi diritti.

QUAL'E' IL PERCORSO DEL RICHIEDENTE ASILO?

In Italia si entra come richiedenti asilo e solo dopo che le Commissioni territoriali, che valutano le domande di asilo, hanno preso una decisione si può diventare rifugiati.

Il richiedente asilo arriva in Italia -in genere- attraverso gli sbarchi e viene accolto nelle strutture governative di primo livello, presenti, per lo più, nelle regioni meridionali del paese.

Nelle strutture governative di prima livello –in Liguria non ce ne sono- avviene la prima fase di identificazione, di registrazione, di screening sanitario e di manifestazione della volontà di chiedere asilo.

Dopo questa prima fase di accoglienza, che dovrebbe durare al massimo 60 giorni, colui che ha manifestato la volontà di chiedere asilo, dovrebbe essere trasferito nei centri di secondo livello – i centri del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)- gestiti dagli enti locali.

Nel 2014 e nel 2015, a fronte del grande numero di persone arrivate in Italia attraverso gli sbarchi, non essendoci posto a sufficienza nei centri SPRAR, il Ministero dell'Interno ha istituito, tramite le Prefetture, dei centri di accoglienza straordinaria (CAS), presenti in tutte le aree del paese.

Appena arrivato nei Centri di Accoglienza Straordinaria o nei centri SPRAR, la persona che ha manifestato l'intenzione di chiedere asilo viene accompagnato in Questura a fare domanda di asilo.

Nel centro gli viene dato un posto dove dormire, usufruisce di colazione, pranzo, cena e gli viene dato un pocket money giornaliero di circa 3 euro (da un minimo di 1,50 ad un massimo di 3 – Genova = 2,50).

Il richiedente viene accompagnato dagli operatori in Questura per presentare la domanda di asilo e per ottenere il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Viene accompagnato alla ASL per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e all'Agenzia delle Entrate per il codice fiscale.

Viene iscritto all'Anagrafe, con residenza presso il centro o l'appartamento dove è ospitato.

Viene iscritto a scuola, presso i CPIA pubblici, e/o presso scuole di italiano gestite dall'associazionismo e dal volontariato.

Viene aiutato dagli operatori del centro e dall'operatore legale a prepararsi al colloquio che dovrà sostenere davanti alla Commissione Territoriale, che deciderà sulla sua domanda di asilo.

Oggi, il tempo medio di attesa della convocazione davanti alla Commissione che valuta le domande di asilo è di circa un anno.

Il richiedente asilo può lavorare trascorsi 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo in Questura.

Quando ha raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua italiana, il richiedente viene iscritto ai Centri per l'Impiego.

Durante la fase di attesa della convocazione davanti alla Commissione che valuta le domande di asilo, il richiedente può partecipare ad attività di volontariato, può svolgere attività di utilità sociale, può partecipare a corsi di formazione professionale, svolgere tirocini formativi e fare borse lavoro.

Il permesso per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di asilo, ma non è convertibile in permesso per lavoro.

COME VIENE ACCOLTO?

Nei centri governativi di primo livello e accoglienza, a Genova c'è un centro di smistamento per adulti (hub) per circa 84 posti ed un centro di smistamento per minori (hub) con 50 posti.

Nei centri di accoglienza straordinaria delle prefetture – a Genova ci sono oltre 1000 posti di accoglienza, in Liguria ce ne sono oltre 3000, in Italia circa 90.000.

Nei centri di accoglienza dei Comuni (centri SPRAR) – a Genova ci sono 231 posti di accoglienza, in Liguria 401, in Italia oltre 22.000

DOVE VIENE ACCOLTO A GENOVA?

I centri CAS a Genova sono costituiti da più di 20 centri collettivi ed oltre 60 appartamenti suddivisi in quasi tutti i municipi cittadini.

I centri SPRAR a Genova sono costituiti da 5 centri collettivi e 15 appartamenti situati nei municipi Centro Ovest, Centro Est, Valpolcevera, Bassa Valbisagno e Medio Ponente.

PER QUANTO TEMPO?

Per tutta la durata del procedimento di esame della domanda di asilo e per altri sei mesi in caso di esito positivo della domanda. In caso di esito negativo e di ricorso giurisdizionale fino a che è autorizzata la permanenza del richiedente sul territorio nazionale. In caso di esito negativo e di non proposizione del ricorso fino alla scadenza del termine temporale (30 gg.) per la proposizione del ricorso.

QUANTO COSTA L'ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI?

I centri della Prefettura sono finanziati dallo Stato (Ministero dell'Interno) per un costo di 30 euro al giorno a persona, i centri SPRAR sono finanziati dallo Stato (Ministero dell'Interno) per un costo di 40 euro al giorno a persona.

COME VENGONO SPESI I 40 EURO DEI CENTRI SPRAR?

€ 16,2 – il 42% - sono costi di personale;

€ 12,8 – il 32% - sono costi di vitto, spese per la salute, per la scolarizzazione;

€ 7,8 – il 20% - sono costi di manutenzione e di pulizia delle strutture;

i restanti 3,2 euro (6%) vengono spesi per spese di integrazione, per la tutela legale e psicologica, per coprire i costi indiretti di gestione.

CHI VIENE ACCOLTO A GENOVA?

Le persone che sono state accolte nei centri della Prefettura e del Comune di Genova nel corso del 2014 e del 2015 provenivano principalmente da:

MALI

NIGERIA

PAKISTAN

BANGLA DESH

GAMBIA

COSTA D'AVORIO

SENEGAL

GHANA